



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

**Piano Regionale della
Prevenzione
2014-18**

Promozione della sicurezza
nelle scuole

Seminario di
aggiornamento per
insegnanti con un ruolo
nei servizi SPP della
scuola



IL QUADRO DELLA FORMAZIONE

Alfonso LUPO e Pierluigi GATTI

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE

principali destinatari obblighi di formazione



**Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione
(RSPP)**



Dirigenti



tutor scolastico

tutor aziendale

Preposto



**Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)**



Lavoratori e soggetti equiparati



**Addetti alle
emergenze**

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE

principio di effettività della formazione



Livello di PARTENZA

(da decenni ribadito dalla Corte di Cassazione)

Formazione non come “obbligazione di mezzi”, che obbligherebbe il datore di lavoro semplicemente allo svolgimento di certe attività (erogazione di corsi, fornitura di opuscoli, ecc.) ...

... ma come **obbligazione di risultato**, rappresentato dalla effettiva assimilazione dei concetti e dei contenuti ad opera dei destinatari della formazione

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE



RSPP/ASPP **Provvedimento di riferimento**

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 7 luglio 2016.

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR).



- ➡ Approvato dalla Conferenza Stato/Regioni il 7 luglio 2016
- ➡ Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 22 luglio 2016
- ➡ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016
- ➡ In vigore dal 04 settembre 2016

NB: i soggetti formatori sono individuati dall'Accordo

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE



RSPP/ASPP

didattica

MODULO A: è il “corso base” propedeutico per l’accesso agli altri moduli.

Consta di 5 “Unità Didattiche”, per ciascuna delle quali sono specificati: la durata (minima), gli obiettivi formativi e i contenuti (minimi). La durata complessiva è di **28 ore**, escluse le verifiche di apprendimento finali.

E’ consentita la modalità “e-learning”

MODULO B: è il corso correlato alla natura dei rischi presenti ed alla pianificazione degli interventi di prevenzione/protezione.

E’ previsto un Modulo B **comune** a tutti i settori produttivi della durata di **48 ore** (escluse le verifiche di apprendimento finali) + 4 Moduli B di specializzazione: agricoltura/pesca (12 ore) cave/costruzioni (16 ore); sanità residenziale (12 ore); chimico/petrochimico (16 ore).

NON è consentita la modalità “e-learning”

MODULO C: è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP

Consta di 4 “Unità Didattiche”, per ciascuna delle quali sono specificati: la durata (minima), gli obiettivi formativi e i contenuti (minimi). La durata complessiva è di **24 ore**, escluse le verifiche di apprendimento finali.

NON è consentita la modalità “e-learning”

Aggiornamenti: per RSPP 40 ore nel quinquennio; per ASPP 20 ore nel quinquennio

Il 50% delle ore totali può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari che trattino materie coerenti alle tematiche.

E’ consentita la modalità “e-learning”

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE



RSPP/ASPP

decorrenza del quinquennio



L'obbligo di aggiornamento è stato introdotto dalle modifiche apportate al D.Lgs 626/94 dal D.Lgs 195/2003. → (RSPP e ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo le indicazioni della Conferenza Stato/regioni) - art. 8-bis

La Conferenza Stato/regioni disciplina (anche) gli aggiornamenti con l'Accordo 26 gennaio 2006 (punto 3). Si creano 3 fattispecie possibili:

- 1°** RSPP e ASPP che hanno effettivamente frequentato il (vecchio) Modulo B: data di decorrenza del quinquennio quella della conclusione del modulo B
- 2°** RSPP e ASPP che hanno usufruito dell'esonero in base ai crediti sia formativi che professionali riassunti nelle tabelle A₄ e A₅ dell'Accordo 2006: data di decorrenza del quinquennio 14/02/2007 con scadenza 14/02/2012
- 3°** RSPP e ASPP in possesso di laurea esonerante: data di decorrenza del quinquennio quella di conseguimento della laurea

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE

datore di lavoro RSPP **Provvedimento di riferimento**

Nelle scuole fino a 200 lavoratori il datore di lavoro (**dirigente scolastico**) può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, previa frequenza del corso di formazione previsto da:

ACCORDO 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di **formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR).**

Publicato su G.U. n. 8 del 11/01/2012, in vigore dal 11/01/2012

NB: i soggetti formatori sono individuati dall'Accordo

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE

datore di lavoro RSPP

didattica

I percorsi formativi devono prevedere, quali contenuto minimo, i seguenti moduli:

MODULO 1. NORMATIVO – giuridico

MODULO 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza

MODULO 3. TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi

MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

SI'
e-learning

NO
e-learning

È prevista una verifica di apprendimento finale.

I moduli sono associati a tre differenti livelli di rischio:

BASSO 16 ore

MEDIO 32 ore

ALTO 48 ore

Il monte ore di formazione da frequentare è **individuato in base al settore Ateco 2002** di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nelle tabelle dell'Allegato II all'Accordo.

l'ISTRUZIONE è ricompresa nelle macrocategorie a rischio MEDIO!

Aggiornamento: ha periodicità quinquennale e, per il rischio **MEDIO** è modulato in **10 ore**

E' consentita la modalità "e-learning"

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE



RLS

Provvedimento di riferimento

Il DECRETO 16 gennaio 1997 del Ministro del lavoro e Ministro della Sanità individua, tra l'altro, i contenuti minimi della formazione dei rappresentanti per la sicurezza.

la durata minima dei corsi è di **32 ore** (fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva), di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, **con verifica dell'apprendimento.**

Aggiornamento: minimo **4 ore annue** per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori;
minimo **8 ore annue** per imprese con oltre 50 lavoratori

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE



RLS

didattica

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:

- a) principi costituzionali e civilistici;
- b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- e) la valutazione dei rischi;
- f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

E-learning: non prevista

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE



dirigenti

Provvedimento di riferimento

In ambito scolastico, i dirigenti possono essere individuati nel DSGA, vicario del dirigente scolastico o responsabile di plesso.

Il corso di formazione per i dirigenti (con dichiarata presunzione di conformità) è contenuto nel:

ACCORDO 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la **formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).**

Publicato su G.U. n. 8 del 11/01/2012, in vigore dal 11/01/2012

NB: l'obbligo formativo è in capo al datore di lavoro

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE



dirigenti

didattica

La formazione è strutturata nei seguenti 4 moduli:

MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

**MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE
DEI LAVORATORI**


SI'
e-learning

La durata minima è di **16 ore** ed al termine del corso è obbligatoria la verifica dell'apprendimento.

Aggiornamento: ha periodicità **quinquennale** con durata minima di **6 ore**

E' consentita la modalità "e-learning"

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE



preposti

Provvedimento di riferimento

In ambito scolastico, i preposti possono essere individuati negli insegnanti teorici e tecnico/pratici durante l'uso dei laboratori, oltre che nel "tutor scolastico" nel caso di alternanza scuola lavoro


Il corso di formazione per i preposti (con dichiarata presunzione di conformità) è contenuto nel:

ACCORDO 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la **formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).**

Publicato su G.U. n. 8 del 11/01/2012, in vigore dal 11/01/2012

NB: l'obbligo formativo è in capo al datore di lavoro



IL QUADRO DELLA FORMAZIONE

preposti **didattica**

La formazione dei preposti deve comprendere quella per i lavoratori (vedi slides successive) ed essere integrata da una formazione “particolare aggiuntiva” i cui contenuti sono:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Durata minima del modulo: 8 ore

e-Learning: sì per i punti da 1 a 5


Aggiornamento: ha periodicità **quinquennale** con durata minima di **6 ore**

E' consentita la modalità “e-learning”

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE

Con particolare riferimento ai soggetti in posizione di garanzia vanno tenuti presente


il principio di effettività



L'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata, non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni e delle attività in concreto svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa

Corte di Cassazione 9 marzo 2007

il principio di supremazia



"chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e da esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo"

(Cass. Pen., sez. IV, 20/1/98 e 19/2/98).

Articolo 299

1. Le **posizioni di garanzia** relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere **b)** (*datore di lavoro*), **d)** (*dirigente*) ed **e)** (*preposto*), **gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.**

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE



lavoratori

Provvedimento di riferimento

In ambito scolastico, oltre al personale dipendente, sono equiparati a lavoratori:

- gli allievi e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui a specifiche disposizioni di leggi, promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Il corso di formazione per i lavoratori è contenuto nel:

ACCORDO 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la **formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).**

Publicato su G.U. n. 8 del 11/01/2012, in vigore dal 11/01/2012

NB: l'obbligo formativo è in capo al datore di lavoro

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE



lavoratori

didattica

Formazione Generale + Formazione Specifica

Formazione Generale - Contenuti

- concetti di rischio,
- danno,
- prevenzione,
- protezione,
- organizzazione della prevenzione aziendale,
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Durata minima: 4 ore per tutti i settori ATECO

E' consentita la modalità "e-learning"

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE



lavoratori

didattica

Formazione Specifica - Contenuti

Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi – Vapori – Polveri Etichettatura,	Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI Organizzaz. del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato,	Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sic.con rifer. al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizz. per il 1° soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.
---	---	---

Durata minima (riferim. all'Allegato II):

→ **4 ore** per i settori della classe di rischio basso;
8 ore per i settori della classe di rischio medio;
12 ore per i settori della classe di rischio alto.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo **la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda** e della specificità del rischio

E-learning: sì per aziende a rischio basso; no per le altre (a meno che non sia prevista da corsi sperimentali approvati dalle Regioni)

Aggiornamento: ha periodicità **quinquennale** con durata minima di **6 ore**

E' consentita la modalità "e-learning"



lavoratori

didattica

circa la verifica di apprendimento

Pur non essendo espressamente prevista nell'accordo Stato/Regioni una **verifica dell'apprendimento a conclusione del corso di formazione per i lavoratori**, si evidenzia che l'obbligo del datore di lavoro imposto dall'art. 37 del D.Lgs 81 è quello di assicurare ad ogni lavoratore una formazione **sufficiente ed adeguata**.

Inoltre si segnala la sentenza della Cassazione Penale Sez. 3, 28 gennaio 2008, n. 4063. La fattispecie riguarda un datore di lavoro rinviato a giudizio e condannato per una serie di reati inerenti l'allora vigente decreto 626, tra cui...

b) del reato di cui all'art. 22, comma 1, in relazione al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 89, comma 1, lett. a), **(ora articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08) per non avere progettato ed attuato una adeguata attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica di apprendimento**".

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE



addetti alla prevenzione incendi

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in relazione al livello di rischio dell'attività sono indicati in **allegato IX al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998**.

La durata dei corsi e degli aggiornamenti è in funzione del livello di rischio: basso, medio o elevato.

Il livello di rischio è determinato dal numero di presenze contemporanee nell'edificio in cui opera la persona formata:

< 100 (R basso)	Corso di 4 ore senza obbligo di esame di idoneità tecnica presso VVF.
≥ 100 fino a 300 (R medio)	Corso di 8 ore senza obbligo di esame di idoneità tecnica presso VVF.
> 300 fino a 1.000 (R medio)	Corso di 8 ore con obbligo di esame di idoneità tecnica presso VVF.
> 1.000 (R elevato)	Corso di 16 ore con obbligo di esame di idoneità tecnica presso VVF.

AGGIORNAMENTO:

Con cadenza triennale (salvo diverse valutazioni in merito da parte del datore di lavoro):

R Basso = 2 ore

R medio = 5 ore

R elevato = 8 ore

Per i corsi di formazione e di aggiornamento non è previsto il ricorso alla modalità e-learning

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE



addetti al primo soccorso

Gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso sono indicati dal **Decreto 15 luglio 2003, n. n. 388 del Ministero della salute.**

Per la scuola, la durata minima dei corsi è di **12 ore** (allegato 4)

La formazione dei lavoratori designati va ripetuta con cadenza triennale **almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (quindi 4 ore).**

Nei confronti degli addetti alla somministrazione di farmaci salvavita dovrà essere assicurata una formazione specifica (vedasi linee guida del Ministero del Lavoro e MIUR del 25/11/2005)

Per i corsi di formazione e di aggiornamento non è previsto il ricorso alla modalità e-learning

quale formazione specifica in ASL?

Interpello n. 11 del 2013

- *omissis* -

Alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla base di quanto indicato negli accordi Stato-Regioni citati in premessa, la formazione – che deve essere “*sufficiente ed adeguata*” - va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell’azienda.



quale formazione specifica in ASL?

Studenti che non sono equiparati a lavoratori fintanto che non vanno in ASL

Obbligo formativo solo per le aziende ospitanti

Studenti (es. Ist. tecnici e professionali) che nei laboratori scolastici sono esposti a rischi sovrapponibili a quelli del comparto lavorativo in cui si effettua l'ASL

Lo studente può iniziare l'esperienza di ASL avendo già completato la formazione (avendo ricevuto la formazione specifica corrispondente al settore ATECO di riferimento). L'azienda ospitante integra tale formazione in riferimento ai rischi specifici aziendali connessi alla mansione richiesta allo studente

Studenti esposti a rischi nei laboratori scolastici non sovrapponibili a quelli del comparto lavorativo in cui si effettua l'ASL

La formazione specifica erogata sarà quella corrispondente al comparto istruzione, avendo cura di dettagliare con precisione i contenuti trattati. Sarà l'azienda ospitante ad integrare i contenuti già trattati o ad erogare una formazione specifica corrispondente ai rischi aziendali.

quale settore ATECO riportare sugli attestati?

Per la formazione generale non è necessario indicare il settore ATECO
Per la formazione specifica, fare riferimento al settore ATECO 2007, più prossimo a quello dell'ambito lavorativo cui dà accesso il titolo di studio acquisito al termine degli studi superiori.

Ad esempio:

ATECO A 01 per l'indirizzo agrario

ATECO F 41 per Costruzioni, ambiente e territorio

ATECO Q 85 o 87 per Servizi socio-sanitari

ATECO I 56 per alberghiero, ecc.

Più problematica l'individuazione dell'ATECO nel caso di Istituti con indirizzi meno connotabili in termini di future professioni (meccanica, mecatronica, informatica, ecc.): l'attestato è congruo quando fa riferimento alla mansione effettivamente svolta.

Per gli studenti liceali si suggerisce il riferimento all'ATECO P 55 (istruzione) riportando con precisione i contenuti trattati.

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE

l'Accordo 7 luglio 2016 contiene nuove disposizioni correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da effettuarsi con modalità:

e-learning

Per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida **solo se espressamente prevista** da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo **e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II.**



Allegato II

REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITA' E-LEARNING

definisce:

- A: requisiti e specifiche di carattere organizzativo;
- B: requisiti e specifiche di carattere tecnico;
- C: profili di competenze per la gestione didattica e tecnica;
- D: documentazione

Tra le importanti novità: la verifica di apprendimento finale non più in presenza

In pratica l'Allegato II sostituisce l'Allegato I agli Accordi del 21 dic. 2011



requisiti dei docenti

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 (in vigore dal 18 marzo 2014)

Il Datore di Lavoro RSPP può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all'Accordo 21 dicembre 2011 (lavoratori, dirigenti e preposti), anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dallo stesso decreto 6 marzo 2013*

** che stabiliva la stessa cosa ma solo per un periodo di 24 mesi (dal 18/03/2014)*

la qualificazione dei formatori

Nella seduta del 18 aprile 2012 la Commissione Consultiva Permanente approva il seguente documento:

“CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”

il 6 marzo 2013 viene emanato il Decreto Interministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro della Salute) con il quale si dà attuazione al documento;

Il 18 marzo 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 è pubblicato l'avviso di emanazione del Decreto Interministeriale.

ENTRATA IN VIGORE

Il Decreto entra in vigore 12 mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale (articolo 4) quindi:

Il 18 marzo 2014


IL QUADRO DELLA FORMAZIONE

le "aree tematiche"

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:

1. Area normativa/giuridica/organizzativa.

(legislazione, competenze obblighi responsabilità, ruoli, sistemi di gestione, ecc.)



2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.

(Rischi particolari, rischi specifici, misure di prevenzione e protezione, ecc.)


3. Area relazioni/comunicazione.

(informazione, formazione, addestramento, relazioni tra i vari soggetti della prevenzione, tecniche di comunicazione, ecc.)



prerequisito

**possesso di diploma di scuola
secondaria di secondo grado**



+ almeno 1 dei 6 criteri

ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

CONOSCENZA
ESPERIENZA
CAPACITA' DIDATTICA

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE



La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc ...).

In particolare, [l'esperienza lavorativa/professionale](#) o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.


IL QUADRO DELLA FORMAZIONE

TABELLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

SOGGETTO	ORE DI FORMAZIONE	ORE DI AGGIORNAMENTO
DL (SPP)	16 Rischio basso 32 Rischio medio 48 Rischio alto	6 nel quinquennio 10 nel quinquennio 14 nel quinquennio
RSPP	100 (Mod. A=28, Mod. B=48, Mod.C=24)	Almeno 40 nel quinquennio (di cui al max 50% con convegni o seminari)
ASPP	76 (Mod. A=28, Mod. B=48)	Almeno 20 nel quinquennio (di cui al max 50% convegni o seminari)
DIRIGENTI	16	6 nel quinquennio
PREPOSTI	CORSO DEI LAVORATORI + 8 ORE	6 nel quinquennio
RLS	32	4 annue da 10 a 50 lavoratori 8 annue da 51 lavoratori
LAVORATORI	4 generale + 8 specifica (Rischio medio)	6 Form. Specifica nel quinquennio
ADDETTI ALL'EMERGENZA	4 Rischio basso (< 100 presenze) 8 Rischio medio: - senza attestato VVF >= 100 sino a 300; - con attestato VVF >300 e sino a 1000 16 Rischio elevato (con attestato VVF) (oltre 1000 presenze)	Circ. M.I. 23.02.11 n. 12653 2 per Rischio Incendio Basso 5 per rischio Incendio Medio 8 per rischio incendio Alto Periodicità triennale
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	12	4 nel triennio almeno per la capacità di intervento pratico

IL QUADRO DELLA FORMAZIONE

le indicazioni della



<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108>



sicuri
di essere
sicuri

E' possibile rivolgere quesiti su questioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro al seguente indirizzo e-mail:

info.sicuri@regione.piemonte.it

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/index.php/sicurezza